

Premessa

Soggetti lordisti

Soggetti nei cui confronti non si applica l'imposta sostitutiva e quindi **percepiscono i redditi dei titoli senza applicazione di alcuna ritenuta** (al lordo).

Soggetti nettisti

Soggetti nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva e **percepiscono i redditi finanziari al netto dei tributi.** Persone fisiche, società semplici e di fatto, enti, fondi immobiliari e pensione e soggetti esenti dall'imposta sulle persone giuridiche.

Imposta sostitutiva

Tutte le plusvalenze di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 67, nuovo TUIR **erano tassate**, fino al 31.12.03, con un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef o dell'Irpeg (nel caso di enti non commerciali) con aliquota **del 27% o del 12,50%**. Pertanto non partecipavano all'imponibile Irpef.

Le plusvalenze venivano suddivise in due gruppi, all'interno dei quali era possibile compensare plusvalenze e minusvalenze.

Aliquota 27%

Plusvalenze di cui alla lett. c)

Aliquota 12,50%

Plusvalenze di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quater*).

Imposta sostitutiva

- Le plusvalenze **dovevano** essere indicate nella dichiarazione dei redditi e sommate algebricamente alle eventuali minusvalenze a meno che non fossero già tassate da un intermediario finanziario abilitato, con il regime del “risparmio amministrato” o “gestito”.
- Nel regime della dichiarazione l’eventuale eccedenza negativa di ciascuno dei due gruppi di redditi poteva essere portata in deduzione dalle plusvalenze dei quattro esercizi successivi se veniva indicata in dichiarazione

Imposta sostitutiva

Nuovo regime

- Dal 1° gennaio 2004 il regime di tassazione per le plusvalenze ed i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quater) è rimasto invariato, che restano assoggettate all'imposta sostitutiva del 12,50%.
- Le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) ricomprendono anche determinati contratti di associazione in partecipazione e sono tassate in forma ordinaria per una quota pari al 40% (salvo eccezioni)

Regime della dichiarazione

Regime della dichiarazione

Sistema naturale per la tassazione delle rendite finanziarie.

Tale regime conduce alla **dichiarazione del reddito** (di natura finanziaria o di capitale) **da parte del contribuente** che pertanto non opta per l'anonimato sui suoi investimenti finanziari.

Caratteristiche

- **Tassazione al momento del realizzo**;
- assoggettamento ad **imposta sostitutiva** direttamente a cura del contribuente **in sede di dichiarazione**;
- possibilità di **compensazione** delle plusvalenze e minusvalenze conseguite
- possibilità di **riporto a nuovo delle eccedenze negative** ma non oltre il 4° periodo di imposta successivo, a condizione che le stesse siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta del realizzo.

Ambito applicativo

Imposta sostitutiva del 12,50%

sui redditi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), comma 1 art. 67, nuovo TUIR.

Ambito soggettivo

Soggetti che realizzano redditi diversi di natura finanziaria e soggetti che realizzano redditi di capitale.

Redditi di capitale

Soggetti che realizzano tali redditi non in regime di impresa

Redditi diversi

Soggetti che hanno prodotto redditi o perdite da attività finanziarie inquadrabili nell'articolo. 67, nuovo TUIR

- Persone fisiche
- Società semplici e soggetti equiparati
- Enti non commerciali
- Società ed enti non residenti

Ambito soggettivo

Se i redditi di capitale vengono realizzati nell'esercizio di imprese commerciali, il regime della dichiarazione è quello naturale, in quanto tali redditi sono configurati come reddito di impresa.

Regime del risparmio amministrato

Risparmio amministrato – art. 6, D. Lgs. 461/1997

Sulla base del regime del risparmio amministrato, taluni soggetti possono optare per l'**applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna operazione effettuata** da parte di un intermediario abilitato, relativamente a titoli, quote, certificati in custodia o in amministrazione **presso lo stesso intermediario** e **relativamente alle operazioni indicate alle lettere c-bis e c-ter** (escluse le cessioni di valute) **dell'art. 67** del nuovo TUIR.

- Le operazioni per le quali è effettuata l'opzione per il “risparmio amministrato” **non devono essere dichiarate dal contribuente.**
- Vengono evitati al contribuente gli adempimenti dichiarativi connessi alle plusvalenze.
- L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** applicata è del **12,50%**.

Risparmio amministrato – art. 6, D. Lgs. 461/1997

- Sistema semplificato per la **tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria** (art. 67, lett. c-*bis* e c-*ter*) con l'esclusione di quelli derivanti dalla negoziazione di partecipazioni qualificate (art. 67, lett. c) TUIR), nonché quelli riferibili ai prelievi di valute da depositi “oltre franchigia” (art. 67, lett. c-*ter*).
- **Non si applica per la tassazione dei redditi di capitale** per i quali è possibile optare per il regime del risparmio gestito.
- Il risparmio amministrato può essere inteso come un rapporto di mandato per la liquidazione e il versamento dell'imposta, conferito all'intermediario dal contribuente.
- **L'intermediario esegue gli ordini e le indicazioni ricevute garantendo al cliente l'anonimato e la semplificazione degli adempimenti di dichiarazione e versamento.**

Caratteristiche

- Tassazione al momento del realizzo (nel regime del risparmio gestito applica il prelievo al momento della maturazione);
- **esclusione** da tale regime delle plusvalenze su partecipazioni qualificate;
- aliquota **imposta sostitutiva** pari al **12,50%**, ad opera degli intermediari, sulle singole plusvalenze realizzate;
- **compensazione** delle minusvalenze con le plusvalenze realizzate con il medesimo intermediario;
- possibilità di **riporto a nuovo delle minusvalenze** eccedenti fino al 4° periodo di imposta successivo;
- **anonimato** del contribuente.

Ambito soggettivo

Possono esercitare l'opzione:

- persone fisiche che non operano in qualità di imprenditori commerciali;
- società semplici ed equiparate;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti (che non godano di esenzione per i redditi realizzati).

Esclusioni

Non possono esercitare l'opzione:

1. soggetti che realizzano i redditi interessati in regime di impresa;
2. soggetti che realizzano i redditi interessati nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo o in relazione al rapporto di lavoro dipendente;
3. fondi pensione;
4. fondi comuni di investimento immobiliare;
5. fondi comuni di investimento mobiliare;
6. società cooperative.

Ambito di applicazione

1. **Plusvalenze** da cessione a titolo oneroso di **partecipazioni non qualificate** (art. 67, lett. c-*bis*);
2. **Plusvalenze** (art. 67, lett. c-*ter*) derivante dalla **cessione** a titolo oneroso **o** dal **rimborso** di:
 - titoli non rappresentativi di merci;
 - certificati di massa;
 - valute estere oggetto di cessione;
 - metalli preziosi.

Si considerano a titolo oneroso i trasferimenti di titoli ad altro rapporto diversamente interessato o in regime di risparmio gestito, tranne che nell'ipotesi di successione o donazione.

Segue...

Ambito di applicazione

3. **Differenziali positivi** e proventi realizzati mediante **contratti derivati** (art. 67, lett. *c-quater*);
4. Plusvalenze e altri proventi realizzati mediante i rapporti o le cessioni di cui all'art. 67, lett. *c-quinquies*.

L'opzione per i redditi di cui alle lettere *c-quater* e *c-quinquies* è consentita solo se i soggetti abilitati intervengono come controparti o come intermediari professionali.

Condizioni

Affinchè il contribuente possa optare per il regime del risparmio amministrato:

1. deve trattarsi di **rapporti di custodia o di amministrazione** di titoli, quote o certificati.
2. gli **intermediari abilitati** sono:
 - banche;
 - SIM;
 - stabili organizzazioni in Italia di banche e SIM non residenti;
 - società fiduciarie;
 - poste Italiane;
 - agenti di cambio.

Opzione

- L'opzione può essere esercitata all'inizio del rapporto con effetto immediato; se è fatta successivamente ha efficacia per l'anno successivo a quello in corso.
- Ha efficacia sino a revoca.
- **Non è necessario rinnovare l'opzione anno per anno.**
- L'opzione e la revoca devono essere effettuate mediante apposita **dichiarazione sottoscritta dal contribuente**, in relazione a ciascun contratto di custodia, amministrazione, deposito o altro rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario.
- Nel caso di **rapporti cointestati**, l'esercizio e la revoca dell'opzione devono essere esercitate da tutti i cointestatari.
- In mancanza dell'opzione viene applicato automaticamente il regime della dichiarazione.
- L'opzione **non opera se il contribuente supera il limite delle partecipazioni qualificate.**

Tassazione

L'intermediario al momento del realizzo della plusvalenza:

- **determina la base imponibile** secondo le modalità previste dall'art. 68 del TUIR (“plusvalenze”) ed opera lo scomputo dei redditi di capitale compresi nel plusvalore ed effettua la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze;
- **applica l'imposta sostitutiva del 12,50%** (trattiene l'importo dal reddito realizzato o ne riceve la provvista);
- **cura il versamento dell'imposta sostitutiva** mediante versamento diretto entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata la ritenuta;
- **rilascia** al cliente un'**attestazione relativa ai versamenti**.

Minusvalenze

Nel caso di realizzo di minusvalenze, perdite o differenziali negativi, l'intermediario effettua lo **scomputo** di queste **dalle plusvalenze**, ovvero dai differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive **operazioni riconducibili al medesimo rapporto** intrattenuto con l'intermediario e **poste in essere nello stesso periodo di imposta o in quelli successivi**, ma non oltre il quarto.

Minusvalenze e revoca dell'opzione

Se l'opzione viene revocata o viene chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, **l'intermediario deve rilasciare** al contribuente **una certificazione** che attesti i dati necessari per consentire la deduzione da parte del contribuente delle minusvalenze:

- dalle plusvalenze realizzate successivamente all'instaurazione di un altro rapporto per il quale in contribuente abbia esercitato l'opzione per il risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti titolari di quello di provenienza;
- dalle plusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi.

Partecipazioni qualificate

L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto qualora la percentuale di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente siano superiori a quelle indicate alla lett. c) del co. 1, dell'art. 67 del nuovo TUIR.

Computo partecipazioni qualificate

Per il computo della soglia limite **si deve tenere conto globalmente** delle percentuali relative alle partecipazioni in una medesima società che siano:

- presenti all'interno di un determinato rapporto di risparmio amministrato;
- possedute nell'ambito di altri rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato;
- immesse in un rapporto di gestione individuale;
- con riferimento alle quali il contribuente non abbia esercitato alcuna opzione e che siano riconducibili al regime della dichiarazione dei redditi.

Partecipazioni qualificate

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare agli intermediari il superamento delle percentuali di possesso previste entro 15 giorni dalla data in cui il superamento è avvenuto, e, se precedente, all'atto della prima cessione avvenuta dopo il superamento.

Regime del risparmio gestito

Risparmio gestito – art. 7, D. Lgs. 461/1997

I soggetti che hanno dato mandato ad un intermediario abilitato ex D. Lgs. 415/1996 (banche, Sim, una società fiduciaria iscritta nell'albo residenti in Italia, nonché a stabili organizzazioni in Italia di banche o imprese di investimento non residenti iscritte nell'albo) di gestire patrimoni (denaro e/o beni) **non relativi all'impresa**, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale o diversi per l'applicazione di un particolare regime unitario di tassazione, cd. del risparmio gestito.

Ambito di applicazione

Il regime del risparmio gestito **si applica esclusivamente per i redditi di capitale e diversi** ed ha le seguenti caratteristiche:

- 1) in alternativa al regime ordinario è **applicata dal gestore una imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato delle gestioni individuali** maturato nel periodo d'imposta, comprensivo sia dei redditi di capitale che diversi;
- 2) sono **escluse le plusvalenze** derivanti dalla **cessione di partecipazioni qualificate**, le quali rimangono soggette al regime della dichiarazione dei redditi;

Ambito di applicazione

- 3) determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente **compensazione tra componenti positivi** (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) **e negativi** (minusvalenze e spese);
- 4) l'esclusione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- 5) il **riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione**;
- 6) l'**anonimato del contribuente** (esclusione dal monitoraggio fiscale sia interno che esterno).

Esclusioni

Sono esclusi dal risparmio gestito i proventi relativi:

- ai patrimoni appartenenti ai fondi comuni d'investimento, aperti o chiusi, mobiliari e immobiliari;
- alle Sicav;
- ai fondi pensione;

in quanto soggetti a diverse e specifiche imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Condizioni per l'applicazione

Il regime del risparmio gestito è applicabile se concorrono le seguenti condizioni:

a) redditi conseguiti da persone fisiche non imprenditori (o beni non relativi all'impresa), da soggetti Ires esenti da Ires; da società semplici e soggetti ad esse equiparati; da enti non commerciali;

b) sia stato conferito mandato ad un intermediario abilitato (banche, Sim, società fiduciarie iscritte nell'albo *ex* D. Lgs. 415/1996 residenti in Italia, stabili organizzazioni in Italia di banche o imprese di investimento non residenti iscritte nell'albo *ex* D. Lgs. 415/1996);

c) sia stata effettuata opzione per l'applicazione da parte dell'intermediario stesso del particolare regime di tassazione.

(Circ. Min. 24 giugno 1998, n. 165/E)

Ambito oggettivo

Il regime di tassazione del risparmio gestito si applica esclusivamente ai proventi maturati nel periodo d'imposta ed appartenenti alla categoria dei redditi di capitale e di alcuni proventi rientranti tra i redditi diversi.

Redditi di capitale

Il regime di tassazione del risparmio gestito è applicabile ai **redditi di capitale dei contribuenti non imprenditori**, di regola tassati con un prelievo definitivo (ritenuta d'imposta a titolo definitivo o una imposta sostitutiva) del 12,50%.

I redditi di capitale, in luogo del criterio per loro ordinario, sono tassati con il particolare criterio del risparmio gestito e quindi per essi **non si applica:**

1) **l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari**, pubblici e privati, di cui al D. Lgs. 239/1996;

Redditi di capitale

...non si applica:

2) la ritenuta del 27% sugli interessi ad altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito.

Se la banca presso la quale sono intrattenuti i conti correnti non è il gestore, questi deve espressamente comunicare alla banca la sussistenza delle condizioni che comportano la non applicazione della ritenuta (in mancanza la banca applica la ritenuta del 27% sull'intero ammontare degli interessi relativi al patrimonio gestito ed gli interessi assoggettati alla ritenuta del 27% andranno pertanto dedotti dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva);

Redditi di capitale

...non si applica:

3) la ritenuta d'imposta del 12,50% sugli:

- interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi all'estero da soggetti non residenti;

- interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli ex art. 31 D. P. R. 601/1973 e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10.09.1992, indipendentemente dalla scadenza;

4) la ritenuta del 12,50% sui proventi derivanti dalle operazioni di riporto e di pronti contro termine su titoli e valute e da operazioni di prestito titoli (cfr. art. 41 comma 1 lett. g-bis) e g-ter) TU 917/1986);

Redditi di capitale

...non si applica:

5) la ritenuta del 12,50% sui dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione ad azioni o quote di partecipazioni non qualificate in società residenti o non residenti, escluse le ritenute sugli utili di partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati (sui quali il prelievo alla fonte è applicato a titolo d'acconto);

6) la ritenuta del 12,50% sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati nell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis L. 77/1983.

Redditi di capitale esclusi...

Sono esclusi i redditi di capitale:

- che devono obbligatoriamente concorrere a formare il reddito complessivo Ire del contribuente (ed essere tassati con aliquota progressiva secondo le regole ordinarie);
- nei casi in cui il prelievo definitivo è effettuato con un'aliquota superiore al 12,50% (cioè il 27%).

Se tali redditi sono conseguiti dal patrimonio gestito vanno dedotti dal risultato della gestione da assoggettare all'imposta sostitutiva (cfr. art. 7 comma 4 Dlgs. 461/1997).

Redditi diversi

La tassazione del risparmio gestito **esclude i redditi diversi da tassazione con imposta Ire progressiva o imposta sostitutiva del 12,50%.**

A differenza dei redditi di capitale il regime del risparmio gestito **riguarda solo alcuni proventi rientranti tra i redditi diversi** (*ex* art. 81 comma 1 lett. c-bis, c-ter, c-quater, c-quinquies TUIR), ed esattamente:

- le plusvalenze realizzate mediante **cessione onerosa di partecipazioni non qualificate**;

Redditi diversi

...riguarda solo alcuni proventi rientranti tra i redditi diversi (ex art. 81 comma 1 lett. c-bis, c-ter, c-quater, c-quinquies TUIR), ed esattamente:

- le plusvalenze realizzate dalla differenza tra acquisto e rivendita (o rimborso) di obbligazioni e di altri titoli diversi dalle azioni o quote, altri titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere (cedute a termine o prelevate da depositi o conti correnti, per giacenze di oltre 100 milioni in almeno 7 giorni lavorativi continui, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, e quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo (fondi di investimento));

Redditi diversi

...riguarda solo alcuni proventi rientranti tra i redditi diversi (ex art. 81 comma 1 lett. c-bis, c-ter, c-quater, c-quinquies TUIR), ed esattamente:

- proventi derivanti da prodotti finanziari derivati, collegati a quotazioni di titoli, metalli preziosi, merci, cambi o tassi di interesse, nonché le opzioni sui contratti derivati;
- le plusvalenze ed altri proventi derivanti da cessione onerosa, chiusura dei rapporti o dei crediti o degli strumenti finanziari.

Redditi diversi esclusi

Sono escluse le plusvalenze derivanti da cessioni onerose di partecipazioni qualificate (per le quali resta l'obbligo della dichiarazione da parte del contribuente ex art. 5 Dlgs. 461/1997).

Opzione

L'opzione va esercitata mediante **comunicazione**, sottoscritta dal contribuente, **ai gestori abilitati di patrimoni individuali**:

- a) contestualmente alla stipula del contratto di gestione e ha efficacia immediata;
- b) successivamente alla stipula del contratto di gestione ed è efficace dal periodo d'imposta successivo.

In assenza di opzione i redditi conseguiti nell'ambito della gestione **sono tassati in base alle disposizioni ordinarie**, salvo vi sia stata opzione per il regime amministrato.

Opzione

L'opzione vale sino a revoca (efficace dal periodo d'imposta successivo) ovvero sino a quando perdura il contratto di gestione.

1) Se il contribuente intrattiene contemporaneamente con uno stesso gestore più rapporti di gestione, l'opzione e la revoca possono riguardare tutti o solo alcuni dei rapporti intrattenuti.

2) Nel caso di contratti cointestati a più soggetti nei cui confronti si applichi il medesimo regime di tassazione, l'esercizio e la revoca dell'opzione sono efficaci solo se esercitati da tutti i cointestatari (art. 2 comma 1 DM 22 maggio 1998).

3) Per gli incarichi di gestione già perfezionati al 01.07.1998, l'imposta sostitutiva si applica anche in mancanza di opzione, salvo la facoltà del contribuente di rinunciare entro il 30 settembre 1998 (art. 5 comma 1 Dlgs. 16 giugno 1998, n. 201).

Esclusione dell'opzione

In determinati casi previsti **l'opzione** per il patrimonio gestito **non è ammessa:**

- per evitare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate usufruiscano di un regime impositivo più favorevole rispetto a quello previsto, **l'opzione è esclusa** (e se esercitata è inefficace) **se le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente** (anche nell'ambito di rapporti soggetti alla disciplina del risparmio amministrato ex art. 6 Dlgs. 461/1997) **superano quelle indicate nell'art. 81 comma 1 lett. c) TUIR.**

Segue..

Esclusione dell'opzione

- **è esclusa** l'opzione se vi è cointestazione del rapporto tra una persona fisica e una società o un ente non commerciale;
- **è esclusa** l'opzione, in quanto esclusi dal regime del patrimonio gestito, per i proventi di redditi di capitale e redditi diversi eventualmente acquisiti dal gestore in violazione della normativa che ne disciplina l'attività.

Base imponibile della gestione

La base imponibile del risparmio gestito, su cui applicare l'imposta sostitutiva del 12,50%, è costituita dal **risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta.**

Vale a dire che **i redditi di capitale e diversi** relativi ai patrimoni gestiti **concorrono a formare la base imponibile** **indipendentemente dalla percezione.**

Base imponibile della gestione

Il **risultato della gestione** è dato dalla **differenza** tra il valore del patrimonio gestito alla fine dell'anno solare (ovvero se precedente dal valore risultante alla data di chiusura del contratto di gestione), al lordo dell'imposta sostitutiva eventualmente accantonata, ed il valore del patrimonio all'inizio dell'anno (ovvero se posteriore di quello conferito alla data della stipula del contratto di gestione).

Base imponibile della gestione

Alla differenza occorre apportare le seguenti rettifiche:

- a) aggiungere i prelevamenti effettuati dal contribuente nel corso dell'anno solare;
- b) sottrarre:
- i conferimenti effettuati nell'anno;
 - i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta;
 - i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo;
 - i proventi derivanti da quote di OICVM soggetti all'imposta sostitutiva e da fondi comuni di investimento immobiliare;
 - oneri e commissioni relativi al patrimonio gestito.

Base imponibile della gestione

Concorrono al risultato della gestione le plusvalenze o minusvalenze derivanti:

- dalle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo (determinate tenendo conto delle disposizioni ex art. 81 comma 1 lett. c-ter) e art. 42 comma 4-bis TUIR);
- dai valori mobiliari che generano redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta (ancorché conseguiti nell'ambito della gestione) ovvero che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

In entrambi i casi le plusvalenze e minusvalenze concorrono a formare il risultato della gestione.